

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -  
Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -  
Dott. STEFANIA TASSONE - Consigliere -  
Dott. MARILENA GORGONI - Consigliere -  
Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. -

**Opposizione ex artt. 512 e  
617 c.p.c. - Inappel-  
labilità della decisione.**

Ad. 18/3/2024 CC

R.G.N. 13280/2022

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 13280/2022 R.G.

proposto da

GIUSEPPE e STEFANIA rappresentati e difesi  
dall'avv.

- ricorrenti -

contro

JULIET S.P.A., nella qualità di mandataria di SIENA NPL 2018 S.R.L.,  
rappresentata e difesa dall'avv.

- controricorrente -

e contro

MICHELE CON GIOVANNA rappresentati e difesi dall'avv.

- controricorrenti -



avverso la sentenza n. 324 del 16/3/2022 della Corte d'appello di Salerno;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2024  
dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

**RILEVATO CHE:**

– la Corte d'appello di Salerno, con la sentenza n. 324 del 16/3/2022,  
dichiava inammissibile l'appello proposto da Giuseppe e Stefania  
quali eredi di Antonio avverso la sentenza n. 1659/2020  
del Tribunale di Salerno, che aveva respinto l'opposizione distributiva  
avanzata dal dante causa degli appellanti nell'espropriazione immobiliare  
promossa nei suoi confronti;

– in particolare, la Corte di merito rilevava che «l'individuazione del  
mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale  
deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza ... Nel caso in cui il  
giudice adito non abbia fornito alcuna definizione certa all'opposizione  
proposta dalla parte, la qualificazione della domanda come opposizione  
all'esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione sia  
all'esecuzione che agli atti esecutivi spetta d'ufficio al giudice  
dell'impugnazione ai fini della valutazione non solo del merito, ma anche  
della stessa ammissibilità del gravame ... Non avendo il giudice di primo  
grado qualificato l'opposizione spiegata da Antonio, il suo  
inquadramento normativa deve essere effettuato dalla Corte d'Appello ... Né  
gli eredi di Antonio possono sostenere, al fine di dimostrare  
l'appellabilità della sentenza impugnata e, dunque, l'ammissibilità  
dell'interposto gravame, che il Tribunale di Salerno ha qualificato la  
domanda del loro dante causa come opposizione all'esecuzione, non  
assumendo al riguardo alcuna rilevanza che tale locuzione sia stata  
utilizzata, nell'epigrafe della decisione, per indicare l'oggetto della  
controversia, giacché il giudice adito compie l'inquadramento normativa  
dell'azione di cognizione solo quando, nell'esercitare il suo potere



valutativo, enuncia le motivazioni per le quali quest'ultima, in ragione della *causa petendi* e del *petitum* da cui è connotata, sia riconducibile in una determinata fattispecie giuridica piuttosto che in un'altra. ... Ciò posto, la domanda spiegata da Antonio con ricorso depositato nel procedimento espropriativo immobiliare n. 136/2006 il 3 maggio 2016 e, a seguito dell'assegnazione del termine perentorio di cui all'art. 618, comma 2, c.p.c., con atto di citazione consegnato per la notifica il 26 maggio 2016 è giuridicamente qualificabile, alla luce del *petitum* e della *causa petendi*, non come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., non involgendo in alcun modo l'*an exequendum*, *id est* l'altrui diritto di procedere ad espropriazione forzata, ma come opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c., giacché specificamente preordinata a censurare l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva risolto una controversia distributiva insorta tra il debitore e i creditori intervenuti, ex art. 512, comma 1, c.p.c.»;

– avverso tale decisione, Giuseppe e Stefania proponevano ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; resistevano, con distinti controricorsi, Siena NPL 2018 S.r.l. (rappresentata da Juliet S.p.A.) e Michele con Giovanna

– all'esito della camera di consiglio del 18/3/2024, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;

#### **CONSIDERATO CHE:**

– con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono «violazione e falsa applicazione degli artt. 323 - 339, 1 comma, - 360, I comma, - 512, I comma, 598 - 616 - 617, II comma - 618, II comma, c.p.c. nel loro combinato disposto; violazione e falsa applicazione del principio generale giurisprudenziale in materia di impugnazione denominato dell'apparenza e della tutela dell'affidamento;



Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 - 111 - 117 della Carta Costituzionale anche in funzione della violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tema di giusto processo e del principio generale della prevedibilità della pronuncia giurisdizionale quale suo corollario»;

– i ricorrenti sostengono che alla Corte d'appello fosse preclusa la qualificazione dell'opposizione, atteso che il primo giudice – nell'epigrafe della pronuncia di primo grado – aveva già dato una propria qualificazione indicando quale «oggetto» della causa «opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.»; conseguentemente, in base al principio dell'apparenza, la Corte salernitana non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'appello, mezzo esperibile avverso la decisione resa dal Tribunale in una – così espressamente qualificata – opposizione all'esecuzione;

– la censura è infondata;

– è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza; con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima;

– plurime statuizioni di legittimità, poi, escludono che possa costituire una vera e propria qualificazione, con effetti vincolanti per il giudice *ad*



*quem*, la pura e semplice indicazione, contenuta nell'epigrafe della sentenza, dell'oggetto della controversia (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3404 del 20/02/2004, Rv. 570354-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20884 del 15/10/2015, non massimata);

– si deve, dunque (ri)affermare il seguente principio:

«L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (nella specie, individuato come «opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.») non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza».

– nel caso in esame, dunque, la Corte d'appello di Salerno era investita della qualificazione dell'opposizione e ha statuito, correttamente, che la stessa era da considerare quale opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di risoluzione della controversia distributiva adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ.; la statuizione di inammissibilità dell'appello costituisce, dunque, mera applicazione dell'art. 618, comma 2, cod. proc. civ.;

– al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;

– va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13;

– da ultimo si osserva che, nel giudizio di legittimità, i controricorrenti e risultano assistiti – oltre che dall'avv. Matteo De Crescenzo – dall'avv. Pasquale Santoro, il quale non risulta iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;



l'omessa iscrizione non inficia la validità del controricorso, perché l'altro difensore è regolarmente iscritto; tuttavia, occorre effettuare la segnalazione al Procuratore Generale per le conseguenze disciplinari, atteso che «L'avvocato che presta il proprio patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori senza aver conseguito la relativa abilitazione commette l'illecito disciplinare di cui all'art. 36 del codice deontologico forense, indipendentemente dalla concreta offensività di tale condotta, essendo questa oggetto di un espresso divieto e, dunque, valutata "a priori" come lesiva dei valori e degli interessi sottesi alla normativa deontologica. (Nella specie, la S.C., ritenuta irrilevante qualsivoglia valutazione circa la concreta offensività della condotta, ha confermato la sentenza dell'organo disciplinare, il quale aveva applicato la sanzione della censura nei confronti di un avvocato, non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che aveva sottoscritto, unitamente ad un professionista abilitato, gli atti difensivi relativi a un processo dinanzi al Consiglio di Stato).» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 21069 del 18/07/2023, Rv. 668368-01);

**p. q. m.**

la Corte,

rigetta il ricorso;

condanna Giuseppe e Stefania in solido tra loro, a rifondere a Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata da Juliet S.p.A., le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;

condanna Giuseppe e Stefania in solido tra loro, a rifondere a Michele e Giovanna le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor-



renti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, qualora dovuto;

dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia dell'ordinanza al Procuratore Generale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 marzo 2024.

Il Presidente  
(*Giacomo Travaglino*)

